



ATTO COSTITUTIVO DELLA

PRO LOCO LISCATE

Comune di Liscate

Ente del terzo settore

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117

In data 29 Gennaio 2025, a Liscate (MI)- CAP 20050 - in via don Luigi Sturzo, n. 1 si sono riuniti:

1) **DE VITA Raffaele**, DVTRFL65R25F874K, nato a Nerviano (MI) il 25/10/1965, residente via Don Luigi Sturzo, 1;

2) **LENA Enrico**, LLENRC83P26C523L, nato a Cernusco sul naviglio (MI), il 26/09/1983, residente a Liscate (MI), via Don Luigi Sturzo, 1;

3) **ROMBI Ilaria**, RMBLRI82T48B354X, nata a Cagliari (CA) il 08/12/1982, residente a Liscate (MI), via Strada Giovanni, 13;

4) **DELLE FAVE Gaetano**, DLLGIN76H12E094U, nato a Gorgonzola (MI) il 12/06/1976, residente a Liscate (MI), via Mozart Wolfgang Amadeus, 6;

5) **GALLI Matteo**, GLIMTT81M24F205R, nato a Milano il 24/08/1981, residente a Liscate (MI), via Roma, 22;

6) **CAGGIANELLI Antonio**, CGGNIN64C05A662Z, nato a Bari (BA) il 05/03/1964, residente a Liscate (MI), via Don Luigi Sturzo, 1;

7) **MADONINI Valentina**, MDNVNT78E60F205J, nata a Milano il 20/05/1978, residente a Vignate (MI), via Vittorio Veneto, 52/B;

8) **DIAFERIO Giovanni**, DFRGNN57D12H839M, nato a San Ferdinando di Puglia (FG) il 12/04/1957, residente a Liscate (MI), via dante Alighieri, 2;

A

tutti di cittadinanza italiana, i quali convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' **costituita** tra essi una Associazione denominata **PRO LOCO LISCATI**;

ART. 2) La sua **Sede Sociale** è ubicata a Liscate (MI) - CAP 20050 - in via don Luigi Sturzo, n. 1 e l'eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto.

ART. 3) **Esclusa ogni finalità di lucro**, l'anno sociale dura dodici mesi, escluso l'attuale, termina ogni 31/12, e durante il quale l'Associazione persegue le **finalità e scopi** di cui all'art.4 dell'allegato Statuto Sociale, esercitando **attività di interesse generale** nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017 e s.m.i. Di seguito alcuni esempi non esaustivi di ambiti operativi:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d)- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

e)- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di



certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

f)- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g)- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h)- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 4) Per quanto riguarda le **attività diverse** previste dall'art. 6 dello stesso D.Lgs n. 117/2017 l'associazione si uniforma a quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previsto dallo stesso articolo 6.

ART. 5) **Diritti e obblighi degli associati** sono stabiliti nello Statuto allegato, e sono basati sulla disciplina uniforme del rapporto associativo.

ART. 6) **Il Consiglio Direttivo**, nominato dall'Assemblea associati, che nomina anche il Presidente, **dura quattro esercizi**. In data odierna il primo Consiglio Direttivo è costituito da **quattro componenti**, con **le cariche** qui di seguito indicate:

1) DEVITA Raffaele, DVTRFL65R25F874K, nato a Nerviano (MI) il 25/10/1965,
- Consigliere Presidente;

2) CAGGIANELLI Antonio, CGGNIN64C05A662Z, nato a Bari (BA) il 05/03/1964
- Consigliere Tesoriere.

3) DELLE FAVE Gaetano, DLG7N76H12E094U, nato a Gorgonzola (MI) il

12/06/1976 - Consigliere Vice Presidente;

4) ROMBI Ilaria, RMBLRI82T48B354X, nata a Cagliari (CA) il 08/12/1982 -

Consigliere Segretaria;

ART. 7) per l'ammissione degli associati occorre seguire la seguente procedura:

a- domanda dell'interessato al Consiglio di Amministrazione;

b- delibera dell'organo di accettazione o diniego;

c- comunicazione all'interessato della delibera e richiesta di versamento della quota associativa stabilita per l'anno d'iscrizione

d- iscrizione del nuovo associato nel libro dei soci;

ART. 8) La quota di iscrizione dei Soci per l'anno in corso viene determinata in euro venti;

ART. 9) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

1) DE VITA Raffaele

2) DELLE FAVE Gaetano

3) CAGGIANELLI Antonio

4) ROMBI Ilaria

5) MADONINI Valentina

6) LENA Enrico

7) GALLI Matteo

8) DIAFERIO Giovanni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA

Strada 1 31/01/25 al n° 36 8 3
200,00 versati giusta quotazione cumulativa
30/01/25

Per delega del Direttore Provinciale

Francesco Celole



Al Milano

ALLEGATO "A"

PRO LOCO LISCATE

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

In data 29 Gennaio 2025 è stata costituita una libera Associazione, con atto privato registrato all'Agenzia delle Entrate di Gorgonzola (MI), denominata **PRO LOCO LISCATE** del Comune di Liscate (MI). L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di LISCATE (MI), incluse le frazioni.

A norma dell'art. 12 del **D. Lgs N. 117/2017**, e s.m.i., la denominazione dell'associazione deve contenere l'acronimo ETS, diventando **PRO LOCO LISCATE ETS** ed anche l'acronimo APS, divenendo **PRO LOCO LISCATE ETS-APS**, ma anche più semplicemente **PRO LOCO LISCATE APS**, a seconda dell'iscrizione in apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ciò non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Liscate (MI) - CAP 20050 - in via don Luigi Sturzo, 1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI



L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente verso terzi, dei propri associati (più brevemente detti anche soci), di loro familiari, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita le proprie **attività di interesse generale** nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017 e s.m.i. In particolare:

a) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze na-



turali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;

b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l'aggregazione dei cittadini;

c) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione e la cultura turistica dell'ambiente;

d) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;

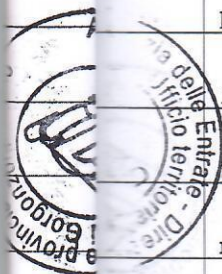
e) Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

f) Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;

g) Curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

h) Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;

i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche speci-



fiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);

j) Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;

k) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;

l) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

m) Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;

n) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

o) può aderire ad Enti di rappresentanza nazionale o regionale che abbiano similari obiettivi attraverso affiliazione annuale purché non vincoli il principio della libertà associativa;

p) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;



g) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

t) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

u) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

v) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

w) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale

x) La Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle leggi in materia, un circolo riservato ai propri associati, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente agli associati iscritti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n.

117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche at-



tività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità gestionale, erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari o conformemente a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni

di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private ed enti del terzo settore partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: le persone, organizzazioni private ed enti del terzo settore, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell'avvenuta iscrizione e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno ed è causa della esclusione da socio; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.

- soci onorari: le persone, organizzazioni private ed enti del terzo settore, che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le quote sociali annuali;

I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.



L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee incluse quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.



Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e

l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo, Diffida, Espulsione dall'associazione.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

c. sottoscrivere l'informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all'uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, trascorsi i quali il silenzio è da intendersi accettazione della

domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, ma non è necessaria in caso di silenzio assenso nel cui caso l'iscrizione al libro soci avviene dal trentunesimo giorno dalla domanda.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di mancata ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'iscrizione decorrerà dal momento dell'avvenuta comunicazione all'interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà de-

gli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre **recedere** dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha comunque effetto con lo scadere dell'anno in corso, fatto salvo il caso in cui sia applicabile l'art 24 cod. civ.

La **decadenza per morosità** è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono **espulsi** per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ L'Assemblea dei Soci;
- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ Il Presidente ed il Vice Presidente;
- ☐ Il Segretario ed il Tesoriere;
- ☐ Il Presidente Onorario (facoltativo);
- ☐ Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs, n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o Revisore unico).
- ☐ Il Collegio dei Proviviri (facoltativo)

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:



a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio

Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri

organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività

dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci

espulsi

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su

ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la tra-

sformazione, la fusione o scissione dell'associazione

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta

con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme

social), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assem-

blea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, ed alme-

no una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio

consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Con-

siglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta

motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolar-

mente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo

di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o,

in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia

assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente

del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un com-

ponente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indica-

to dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte

dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza

di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale

della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichia-

razioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe

ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre o cinque associati coi limiti e casistiche fissate dall' art 24 del Dlgs del 03/07/2017, n. 117 e s.m.i.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo del presente statuto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da non meno di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci che nomina anche il Presidente, uno o due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi e resta in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina o eleggere un altro associato.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.





Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti

all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti,

personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso

dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di

versamento;

h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il

carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse ge-

nerale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione so-

ciale;

k. propone la nomina del Presidente Onorario all'Assemblea dei Soci.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga neces-

sario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei

membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà op-

portuno rispettando nei casi ordinari un **preavviso di almeno cinque giorni**;

in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con preavvi-

so di almeno 24 ore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. E' ammessa una sola delega e solo a un membro del Consiglio.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. I Poteri del Presidente sono di ordinaria amministrazione mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve avere il consenso di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO



a) è nominato dall'assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione, decade insieme al Consiglio Direttivo e può essere rieletto;

b) può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;

c) possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART.23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.





I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 25) IL COLLEGIO DI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo), è eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.





I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un **preavviso** di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 60.000 euro o a 300.000 euro, o quanto stabilito dalle leggi in materia degli ETS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa o ulteriormente semplificato. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio, o rendiconto, sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza





tanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

31) COSTITUZIONE SEZIONI DELLA PRO LOCO

Possono essere costituite apposite Sezioni della Pro Loco quale valido strumento di Cittadinanza Attiva, la cui attività verrà regolamentata da Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, producendo effetti immediati, ma che deve essere ratificato, anche con eventuali modifiche / integrazioni, dalla prima dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 32) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento

dell'Associazione deve essere inviato, entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del segretario verbalizzante, agli Enti preposti.

34) AMMINISTRAZIONE

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.

2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.

3. Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti su i conti/correnti) se non stabilito diversamente devono essere firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.

4. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.

35) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Associazione può essere sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte dei Enti previsti nel settore di appartenenza e per le attività che svolge, inclusa quella turistica, pertanto la Pro Loco ha l'obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'adozione, tutte le deliberazioni assembleari e documenti eventualmente previsti riguardanti la modifica degli organi sociali.

L'Associazione inoltre ha l'obbligo di agevolare gli Enti preposti

all'esercizio dell'azione ispettiva da parte dei competenti uffici nelle
azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza
dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli appositi albi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

L'Associazione, per tutte le attività che svolge, è obbligata al rispetto
delle Leggi e Regolamenti Nazionali, Sovranazionale, Regionale, Locale, in
corso alla data di approvazione del presente statuto ed anche delle succes-
sive modifiche, soppressioni, ed integrazioni le quali non saranno da consi-
derare modifiche del presente statuto. L'inadempimento agli obblighi di cui
agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli
obblighi statutari e comporta, in caso di mancato adeguamento, la cancella-
zione dall'Albo Regionale e Locali delle Pro Loco.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda
alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul
Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

=0=0=0=0=0=0

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori te-
nutasi a Liscate (MI), il 29 Gennaio 2025 ed entra in vigore il giorno
stesso della sua approvazione.

Per la procedura di registrazione dello Statuto presso gli Enti preposti,
viene delegato il Presidente.

Liscate, 29 Gennaio 2025

La Segretaria

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

